

## TORNATA DEL 16 MAGGIO 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Riciamo sul processo verbale — Interpellanza del senatore Di Collegno Luigi sulla condizione del clero dopo la legge per l'abolizione del foro ecclesiastico — Risposta del guardasigilli — Osservazioni del senatore Della Torre — Si passa all'ordine del giorno — Continuazione della discussione sull'articolo 12 del progetto di legge per l'ordinamento delle giubilazioni e pensioni militari — Parlano il relatore, il regio commissario e i senatori Bava e De Sonnaz — Adozione della prima parte dell'articolo — Approvazione dell'emendamento del senatore Colla — Reiezione degli emendamenti dei senatori Franzini e Di Pamparato, ed approvazione dell'articolo 12 emendato dalla Commissione — Articolo 13 — Emendamenti della Commissione e del senatore Franzini — Reiezione dell'emendamento del senatore Franzini ed approvazione di quello della Commissione e degli articoli 13, 14, 15 e 16 — Articolo 17 — Emendamento della Commissione e del senatore Bava — La discussione è rinviata.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.  
**MARTELLI**, segretario, dà lettura del processo verbale.

### RICHIAMO SUL PROCESSO VERBALE.

**FRANZINI.** Domando la parola per osservare che ho aderito all'emendamento proposto dal signor generale Bava condizionalmente, cioè: che se i caporali e soldati delle armi facoltative non godevano prima di quel vantaggio, siasi ora per accordarlo; ed è per questo che accedo all'emendamento Bava, poichè credo che, se l'avevano, si debba conservare loro questo vantaggio.

**PRESIDENTE.** Sarà emendato nel processo verbale l'ap-punto del generale Franzini.

Se non vi è altra osservazione, pongo ai voti l'approvazione del verbale.

(È approvato.)

### CONGEDI.

**PRESIDENTE.** Rendo informato il Senato che due nostri onorevoli colleghi hanno domandato licenze di congedo per qualche giorno, e sono i senatori Maffei e Di Benevello. Il primo domanda un congedo di giorni sei, il secondo di giorni otto.

Interpellerò il Senato se intende aderirvi: chi è assente, voglia sorgere.

(Il Senato accorda.)

### INTERPELLANZE DEL SENATORE DI COLLEGNO LUIGI SULLA CONDIZIONE DEL CLERO DOPO LA LEGGE DEL 9 APRILE 1850 PER LA SOPPRESSIONE DEL FORO ECCLESIASTICO.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno chiama ad udire le interpellanze annunziate sulla condizione del clero dopo la legge 9 aprile di quest'anno.

Il senatore Di Collegno Luigi ha la parola.

**DI COLLEGNO LUIGI.** Dacchè il presente nostro Codice politico proclamava in capo delle sue disposizioni la religione cattolica religione dello Stato, il clero ben aveva motivo di vedere in quella solenne dichiarazione una caparra di quiete e di tranquillità, ben poteva sperare ogni più ampia facilità nello attendere a dilatare i benefizi di quella religione santa che sola vale ad assicurare la fermezza e la prosperità di ogni umana istituzione.

Il clero non tardò molto tuttavia a scorgere come per i suoi avversari si andasse disseminando una diffidenza per cui si mirava a fare del ceto ecclesiastico una fazione contraria a quelle politiche istituzioni. Coll'estendersi di queste insinuazioni, e coll'appoggio che loro si dava adducendo fatti quando artificiosamente commentati, quando intieramente supposti, si giunse ad accusare manifestamente il sacerdozio presso l'opinione pubblica quale sovvertitore della nazione, quale dichiarato avversario del Governo, quale ambizioso che aspirasse al dominio universale delle coscienze. A queste accuse ripetute oltre sazietà dalla stampa periodica principalmente, dovevano essere preparati i ministri del santuario ai quali in premio delle loro fatiche il divin Fondatore della religione da loro predicata aveva promesso persecuzioni simili a quelle da lui sofferte. Contr'esso in fatti erano state fatte quelle stes-sissime accuse: noi l'abbiamo trovato, così i suoi accusatori, che sovvertiva la nostra nazione, che predicava il rifiuto dei tributi dovuti a Cesare, che diceva sè esser re. Il Redentore accusato taceva; tacquero parimente i suoi inviati continuando l'opera loro nel predicar la legge di benevolenza verso tutti, di beneficenza verso i persecutori.

Chè se taluni ruppero il silenzio, allora si fu quando gli insulti sempre più ostili degli avversari erano rivolti, non più alla persona del sacerdote, ma alla santità della dottrina da lui bandita. Vi fu chi eccedette forse nel difendere troppo calorosamente la causa religiosa; nè io ledo per questo: ma ben mi spiego come vi si trovasse condotto, mentre vedeva impuniti eccessi ben altrimenti riprovevoli della stampa irreligiosa.

Tale era la condizione del clero allorchè sopraggiunse la

presentazione del progetto di legge promulgata poi il 9 aprile, presentazione che fu accompagnata dalle più lusinghiere dichiarazioni di vantaggio e di onore che ne doveva tornare al sacerdozio. Quel progetto aveva ottenuto il suffragio delle due Camere legislative, ed io dichiaro accettar la sanzione del Senato come fatto compiuto senza permettermi veruna osservazione sul merito; ma allora quando si era discusso, il Ministero aveva pur udito dichiararsi dai nostri onorevoli colleghi ascritti all'ordine episcopale che l'esecuzione del progetto, ove fosse ridotto in legge, non potea fare che non si trovasse in contraddizione alle coscienze. Con questa dichiarazione corroborata dall'unanime consenso di tutto il corpo episcopale del regno, in quale condizione fosse per trovarsi il clero era facile il prevederlo. Esso ben sapea che i pastori hanno parte nella Chiesa alla divina missione di chi si disse venuto al mondo per render testimonianza alla verità che, quando anche questa verità non venga ascoltata, essa è pure non di meno la norma infallibile di condotta di ogni cattolico.

Non mancò infatti tra noi chi predicesse gravissime discordie religiose, chi vedesse il pericolo di funesto avviamento verso lo scisma. Una via rimaneva al Ministero, ed esso, mi duole il dirlo, non la seppe o non la volle tenere. Quando il progetto era rivestito già dell'approvazione delle due Camere legislative che ne avevano giudicato il merito nel solo interesse politico dello Stato, era necessaria tuttavia la sovrana sanzione perchè avesse il carattere e la forza di legge. Quella era l'epoca in cui il Ministero avrebbe ancora potuto presentare il progetto alla Santa Sede onde ottenere che l'approvazione del Sommo Pontefice calmasse i giusti timori dell'episcopato ed unisse in pacifico accordo le coscienze di tutti i cittadini. Qualunque motivo siasi voluto supporre per l'urgenza di promulgare la legge, questo motivo non poteva reggere a fronte dei vantaggi che si sarebbero conseguiti per la nazione con quel ritardo. Se non che io male mi espressi nel parlar di vantaggi da ottenere per la nazione, quando si trattava per l'opposto di evitarle gravissimi danni. I vantaggi ottenuti sono argomenti di merito pel ministro che li procaccia; il non procacciarli lo priva soltanto di quel merito, epperò della dovuta lode; ma l'evitare i danni non è merito, è dovere, e dovere sì stretto, che a scemarne il carico nemmeno vale il non averli previsti, perchè dall'uomo di Stato hanno e principe e nazione il diritto di pretendere non solo che prevenga ogni danno da lui preveduto, ma che l'abbia saputo prevedere. Nel caso presente poi come non s'eran prevedute quelle conseguenze pronunziate sì pubblicamente che nascere dovevano per l'antinomia tra i principii del foro esterno e quelli del foro interno della coscienza? Come supporre che la voce dei pastori della Chiesa dovesse essere non più che una voce vana, clamorosa prima del pericolo, silenziosa all'appressarsi del medesimo? Che dopo aver dichiarato illecito per le coscienze quel che si aveva nel progetto di eseguire, l'episcopato si lasciasse creder lecito perchè eseguito?

Frattanto la legge rivestita dell'approvazione dei tre poteri legislativi crea nuovi ordinamenti di processura la cui efficacia civile non v'ha niuno fra il clero che la neghi. Dovrà egli indursene che il clero debba dirla valevole similmente per liberare le coscienze? Esso si arrogerebbe, così dicendo, un diritto che non ha, nessuno essendovi il quale ignori che il giudizio sopra le coscienze spetta alla Chiesa, alla cui autorità nè sacerdote veruno, nè vescovo, ha per sé solo la potestà di contraddire.

Il sacerdozio per verità sin dal principio del corrente anno non avea potuto accogliere senza qualche apprensione le si-

gnificantissime parole proferite in questa aula medesima quando il Ministero si dicea risoluto a provocar l'azione della legge: « contro chi si farebbe della religione un pretesto onde trascorrer ad atti riprovati dalla legge. » Affidato tuttavia alla ferma intenzione di non iscostarsi punto dall'osservanza delle leggi, nelle quali nulla scorgea che non si accordasse co' doveri a sè imposti dalla Chiesa, il ministro del santuario potea rassicurarsi contro qualsivoglia applicazione di quel rigido avvertimento. Questa sicurezza potea egli serbarla dopo la definitiva sanzione della legge 9 aprile? Quando avesse durato in tale lusinga, un fatto luttuoso sopraggiungea per disingannarlo, su quale fatto io dichiaro voler lasciare in disparte quanto si riferisce al procedimento criminale e mi astengo però da qualunque riflessione su quel che è compreso nel recinto dell'autorità giudiziaria. Io voglio parlare, voi ben l'intendete, dell'arresto del pastore della Diocesi Torinese, fatto doloroso per quanti hanno a cuore il decoro della religione, fatto tanto più grave in quanto colloca la potestà temporale in opposizione con esso lui, dalla cui parola debbono prendere norma per la propria coscienza tutti, senza veruna eccezione, quanti si dicono cattolici in questa diocesi. (*Mormorio nelle tribune*)

Nè questo fatto lamentevole dee dirsi fatto isolato, imperocchè durando gli stessi principii, si debbono aspettare le medesime conseguenze. Non sono gli arresti, nè le condanne che possano imporre nuove convinzioni alle coscienze; simili misure possono essere tutto al più il vaglio che scerna tra l'uomo fiacco il quale simula i propri sentimenti e il forte che dura nel confessarli.

Ora, io domando, a che sarebbe ridotta fra noi la religione cattolica, religione tutta di fermezza e di aperta professione di fede, quando a quei timorosi ne rimanesse affidato l'insegnamento e la difesa? So che per applicar una taccia alla costanza del sacerdozio si vorrà per taluni chiamarla ostinazione. Signori, Napoleone, poco sofferente di contraddizioni, il sapete, lodò tuttavia il vecchio e venerando sacerdote Emery, che solo in un congresso di vescovi si fece a biasimar le violenze da sè meditate contro la Chiesa, e da lui si mostrò disposto a ricevere le norme, se non fosse stato della morte che indi a pochi di gli rapiva quel generoso consigliere. Così la verità sa penetrare nei petti robusti, mentre per gli adulatori del potere la fermezza si vuol dire ostinazione a cui sia ben meritata la severità della giustizia. Volete voi trovar la pietra di paragone per giudicare tra l'ostinatezza e la fermezza cattolica? Solo una parola scenda dalla Santa Sede suprema regolatrice delle coscienze, l'ostinato non cederà; per l'altro è cessata ogni resistenza, è spianata ogni difficoltà.

Questa parola desiderata ben ci giova sperarla, se non dopo l'approvazione data dalle due Camere, come dinanzi io diceva, almeno subito promulgata la legge, dacchè il Governo in altro recinto s'era mostrato pronto, di poi che fosse sancita, a presentarsi alla Santa Sede ed a proporre nuovi accordi, dei quali dicea lusingarsi di presentar i risultamenti al Parlamento.

Signori, la legge fu promulgata il 9 aprile, e appena nella metà di maggio la voce pubblica suppone che si pensi a scegliere un negoziatore. Quaranta e più giorni sono essi spaziosi sì breve per tutta una classe di cittadini che vive in solitudine di trovarsi esposta all'azione della giustizia, senza parlare di quelli che in questo intervallo già ne furono colpiti?

Signori ministri, avverso per indole e per massima a muovere opposizione al potere, non meno che ad adularlo, non senza ripugnanza ho dovuto oggi esprimere, severamente

forse, la mia opinione. Mi vi spingeva l'amore della religione che mi onoro di professare; mi vi spingeva il bisogno che essa ha di vedere i suoi ministri mantenuti in considerazione; ma quel che mi vi determina più principalmente e che forma lo scopo della presente mia interpellanza, è il desiderio di conoscere perchè nessun passo siasi fatto ancora presso la Santa Sede dopo la promulgazione della legge 9 aprile, e di veder posto mano senza indugio a quello che molto prima si sarebbe dovuto praticare.

**RICCARDI, ministro di grazia e giustizia.** Risponderò con brevi e schiette parole all'interpellazione dell'onorevole signor senatore Di Collegno.

Per quanto ho potuto comprendere dal complesso dei sentimenti che si vennero da lui così nobilmente esprimendo, parmi di poter inferire che egli desidera conoscere: quale sia la condizione attuale del clero dirimpetto al Governo; quali mezzi intenda il Governo di porre in opera per ovviare agli inconvenienti dal signor senatore notati come conseguenza della condizione presente del clero.

Signori, la condizione legale del clero è quella stessa che venne stabilita dai nostri ordini politici e civili di cui si può riguardare come conseguenza e compimento la legge del 9 aprile.

Ammessi, mercè di questa legge, gli ecclesiastici ad una perfetta eguaglianza di diritti e di doveri, essi hanno comuni con tutti gli altri cittadini i vantaggi ed i pesi, comuni le leggi, comuni le forme e le guarentigie de' giudizi, comuni i tribunali. Ciò voi intendete di fare, e ciò faceste con la legge del 9 aprile.

Signori, questa legge appartiene ora alla nazione! Le sue disposizioni divennero parte, e parte essenziale del nostro diritto pubblico e privato: di essa, come di tutte le altre leggi, l'eseguitamento è affidato ai lumi ed all'imparzialità della magistratura; nè sia certamente che alcuno di voi intenda di consigliare al Ministero di un libero Governo d'interframmischiarci nelle operazioni della giustizia e di assumere sopra di sé una responsabilità che non sarebbe soltanto illegale, ma eziandio colpevole, incagliando in qualunque modo l'applicazione della legge e l'azione dei tribunali. (*Bravo! Benissimo!*)

Avverti l'onorevole signor interpellante che vi sono conflitti di leggi civili ed ecclesiastiche, conflitti d'autorità, e che si turbano le coscienze del clero.

Signori, quest'osservazione è di tal natura che a svolgerla compiutamente e a ben misurarne tutte le conseguenze sarebbe necessario di risalire a quei principii, su cui già versò l'ampia ed illuminata discussione che nella Camera elettiva ed in questo medesimo recinto si fece allorchè si deliberava intorno alla legge del 9 aprile. Ed io mi guarderò bene, o signori, dal riporre in discussione una legge fatta. Piena ed intiera libertà nella discussione e nel voto, allorchè si delibera sull'accettazione di una legge; rispetto ed obbedienza alle leggi fatte; accovi le sole condizioni possibili di un libero e legale Governo. (*Vivi applausi dalla tribuna*)

**PRESIDENTE.** Debbo rammentare agli astanti che è vietato assolutamente dal regolamento di fare segni di approvazione o di disapprovazione; ed io spero che tanto più facilmente deferiranno a questo giusto divieto, in quanto che non possono a meno di considerare che quanto tocca il decoro del Parlamento, tocca il decoro della nazione che viene da esso rappresentata. Quindi io mi affido che gli astanti medesimi vorranno conservare quel contegno lodevole che in altre circostanze già dimostrarono. (*Bene! Bravo!*)

**RICCARDI, ministro di grazia e giustizia.** (*Proseguendo*)

Io confesso tuttavia che le ragioni di coscienza sono sempre rispettabili, ed il Governo le rispetta; e finchè le cose stanno unicamente nei limiti della coscienza e di un'opinione, esse sono poste fuori del dominio della legge. Ma quando sventuratamente si trascorresse ad un atto di opposizione o d'irriverenza contro la legge, allora voi comprenderete con me, o signori, che si avrebbe un atto il quale offenderebbe l'ordine e la legalità; e nulla di ciò che può compromettere l'ordine e la legalità potrebbe rimanere estraneo all'autorità della legge ed all'azione dei tribunali. A qual fine si andrebbe, o signori, se allegando la coscienza, si potessero impunemente violare le leggi dello Stato?

Qui mi è ben grato di soggiungere che se debbo stare alla fede dei riscontri che pervennero al Ministero, i casi di conflitti e di opposizioni sono felicemente ben rari. La massima parte del clero nazionale, o signori, desiderava il diritto comune, e riguardò la legge del 9 aprile non come un'oppressione, ma come un beneficio. La qual cosa m'induce a credere che essa avrà trovato nelle dottrine e nelle tradizioni cattoliche, negli insegnamenti del divino Maestro e degli apostoli (che innalzarono l'obbedienza inverso la podestà civile al grado di precetto religioso), nel nobile esempio inoltre che il clero porge in altre parti d'Europa d'inalterabile sommissione alle leggi, avrà trovato, dico, altrettanti motivi di riconoscere nella legge del 9 aprile un beneficio al cittadino che per nulla offende la coscienza del sacerdote.

Il Governo è nondimeno ben lungi dal disconoscere il dovere che egli ha di procurare, per quanto sta in lui, tutto che possa tranquillare le coscienze anche le più timide; tutto che possa togliere di mezzo, perfino la possibilità delle discussioni e dei conflitti.

A questo fine, e per un sentimento di giusta deferenza verso la Santa Sede, egli fece in epoca del tutto prossima alla promulgazione della legge, e sta facendo, e farà gli uffici opportuni per venire ad accordi che il Ministero desidera quanto ciaceno di voi. E tali uffici non avranno altri limiti fuor quelli che sono al Governo imposti dalla dignità e dall'indipendenza della nazione. (*Segni di approvazione*)

Io ho fiducia, o signori, nello spirito di conciliazione onde non si potrebbe non credere animata la Santa Sede senza venir meno a quel rispetto che tutti sinceramente le professiamo; spero nell'ottimo senno e nell'amor proprio del clero nazionale, nel beneficio del tempo che conferma la verità, disvela le intenzioni, sgombra gli errori e tranquillizza le paure, e spero altresì, permettetemi ch'io lo dica, o signori, nell'alta saviezza del Parlamento che in questi primi principii dell'eseguitamento di una nuova legge non vorrà accrescere le difficoltà al Governo con pubbliche discussioni non necessitate forse da sufficiente oggetto, e che potrebbero produrre negli animi un'alterazione che non sarebbe sicuramente nell'intendimento d'alcuno di voi, ma che sarebbe forse inevitabile conseguenza della natura stessa delle questioni, su di cui la discussione venisse recata. (*Bravo!*)

**PRESIDENTE.** Il senatore Della Torre ha la parola.

**DELLA TORRE.** Messieurs les sénateurs, je ne considérerai pas la question dont il s'agit sous le rapport de la légalité; car cet examen ne peut, ce me semble, nous conduire à aucune solution définitive. Je ne la considérerai pas non plus sous le rapport religieux, car sous ce point de vue il est évident que la détention d'un archevêque est un fait extrêmement regrettable, extrêmement affligeant. Je la considérerai donc simplement sous le rapport politique; car sous cet aspect elle me paraît avoir aussi beaucoup de gravité.

Vous vous rappellerez, messieurs, que dans la discussion

des lois religieuses qui ont été dernièrement volées dans cette enceinte, Monsieur le ministre nous a beaucoup dit, qu'en les adoptant nous serions en harmonie avec tout le monde, puisque nous établissons chez nous ce qui se pratiquait dans presque tous les autres Etats. Or, il se trouve, Messieurs, que nous ne sommes avec personne et que nous faisons comme personne ne fait. Pour vous le démontrer, je vous prierai de jeter avec moi un coup d'œil rapide sur la situation de l'Europe catholique en ces derniers temps.

Vous savez sans doute que l'Espagne traite un concordat avec la Cour de Rome. Cette puissance, quoique encore occupée à apaiser ses discordes intérieures, s'est cependant empressée l'année dernière de solliciter une croisade catholique pour le rétablissement du St-Père à Rome. La France a répondu la première à cet appel par l'envoi d'une armée, et actuellement ses vaillants soldats assistent à la rentrée solennelle du St-Père dans sa capitale.

Remarquez combien ce grand événement est salué par les acclamations unanimes de toute l'Europe. Voyez depuis les événements de février cette même France abandonner ses théories gallicanes, et observez le jugement sévère qu'elle porte sur la marche que nous suivons dans les affaires religieuses.

Quant à l'Autriche depuis près de deux ans elle laissait tomber en désuétude les lois dites *Joséphines* qu'elle vient d'abroger aujourd'hui.

Un concile d'évêques siège maintenant à Vienne, et ce vaste empire traite avec une grande déférence pour l'épiscopat les points sur lesquels les autorités ecclésiastiques et laïques doivent se concerter.

Enfin, voyez tous les Etats de la Péninsule italienne rivaliser en témoignage d'attachement et de respect envers le St-Père.

Je ne vous ai cité que des Etats catholiques, mais je pourrais encore vous parler de puissances protestantes, dont la marche est aussi totalement opposée à celle que vous suivez.

Réfléchissez, Messieurs les sénateurs ! Tandis que l'Europe est toute dans cette direction, quel effet doit produire la nouvelle de l'arrestation d'un archevêque jointe à celle des lois que nous envoyons coup-sur-coup à Rome, et qui sont toutes plus ou moins hostiles à l'Eglise ?

Messieurs les ministres, ce ne sont pas seulement des fautes religieuses que vous commettez, ce sont de très-graves fautes politiques ; car c'est une grave faute politique pour un Etat placé dans les conditions où nous sommes, d'être en désaccord complet avec l'Europe entière sur des points aussi importants ! C'est une grave erreur pour des hommes d'Etat de n'être pas de leur siècle, et de ne pas progresser avec le temps !

Or, remarquez-le bien, vos lois, vos actes, sont calqués sur ce qui se pratiquait en France en 1791. Sans le vouloir, et surtout sans le savoir, vous marchez vers 1793. Or, l'Europe, MM., est en 1850. Que veut-on à cette époque ? On veut la liberté pour tous ; mais surtout pour l'Eglise que l'on veut partout grande, honorée, influente ; car partout on sent que cette influence est nécessaire pour repousser les funestes doctrines, qui menacent de plonger la société entière dans la barbarie et le chaos.

Messieurs le sénateurs, malgré les réflexions sévères que je viens de vous faire sur la marche suivie par le Ministère, je me borne pour le moment à vous exhorter à ne plus voter des lois de la nature de celles qui viennent de nous créer de si graves difficultés.

Remarquez aussi, je vous prie, que les hommes d'Etat de toute l'Europe instruits par les événements passés, sont maintenant tous d'accord que l'on ne doit pas prétendre que les lois civiles puissent changer les croyances religieuses, ni modifier les lois de l'Eglise, et cela par la raison bien simple que les lois civiles étant une œuvre humaine, les hommes qui les ont faites ont le pouvoir de les changer, tandis que les croyances religieuses sont invariables à cause de leur origine divine, et que par le même motif les lois de l'Eglise ne peuvent subir de changement que dans de certaines limites, et par l'autorité de l'Eglise même, savoir, celle du Vicaire de Jésus-Christ.

Si ces vérités incontestables ne son pas méconnues dans la conduite des négociations que (je l'apprends avec grande satisfaction) Messieurs les ministres ont rouvertes avec la Cour de Rome, j'espère que nous pourrons parvenir à rétablir les bons rapports, qui doivent toujours exister entre un Etat catholique et le Saint-Siège. Au reste, rappelez-vous bien, MM. les ministres, que rompre avec le Saint-Siège c'est le schisme et l'hérésie.

**DI COLLEGO LUIGI.** Il signor ministro esprimeva il desiderio che certi argomenti si abbiano a trattare il meno che sia possibile in pubblico, ed io convengo che vi sono cose le quali meglio sia riservare per le conferenze segrete, oppure rispetto ad esse cercare altro modo di comunicarsi le idee. Io credo tuttavia di aver reso un servizio alla nazione, la quale potrà, da quanto si è detto, conoscere che il ministro ha già pensato di trattare colla Santa Sede. Io non mi rimovo dall'idea che la coscienza possa essere pur molto interessata intorno a quello di cui si è parlato finora. Credo quindi che molte coscienze si apriranno ad una speranza sulla quale finora non potevano fare verun fondamento.

Io desidero vivamente che queste trattative possano essere condotte a buon termine e non siano differite ; e allora penso che, mediante il successo delle medesime e mediante la speranza che anticipatamente possono averne quelli che sono stati testimoni di quest'interpellanza, essa non sarà riuscita vana.

**PRESIDENTE.** Non domandandosi più da verun senatore la parola, e non essendosi fatta alcuna proposta formale, io non posso che domandare al Senato se intenda di passare all'ordine del giorno.

(Il Senato passa all'ordine del giorno.)

**NELLA TORRE.** Io intendo che si passi all'ordine del giorno sulla certezza data delle intraprese trattative.

*Alcune voci.* Sì ! sì !

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE PENSIONI GIUBILAZIONI MILITARI.

**PRESIDENTE.** È all'ordine del giorno la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alle giubilazioni e pensioni militari.

La discussione versava sull'articolo 12, intorno al quale erano sollevate varie questioni e proposti diversi emendamenti. Questi emendamenti mandati alla Commissione onde ne li esaminasse, vennero a far oggetto di speciale studio ; e secondo la proposta che mi è fatta dalla Commissione medesima, converrebbe mettere ai voti successivamente le parti distinte di quello stesso articolo in modo che, senza compromettere l'esito degli emendamenti che si riferissero ad altri parti, potesse ciascuno esercire il diritto di libero voto. In-

tanto il relatore della Commissione spiegherà l'avviso che si è preso in conseguenza.

**COLLA, relatore.** Signori senatori, la vostra Commissione ha esaminato i due emendamenti presentati ieri dagli onorevoli senatori Franzini e Bava; essa si è altresì occupata di un terzo che il Senatore Di Pamparato ha deposto sul banco della Presidenza, e che viene comunicato alla Commissione da uno degli onorevoli segretari. L'esame di questi emendamenti ha confermato la Commissione nella persuasione che riuscisse veramente opportuno di ponderarli ad uno ad uno seriamente, perchè ciascuno può dar luogo ancora a molte considerazioni.

Per rendere per quanto è possibile più semplice e più chiara la discussione e per mettere il Senato in caso di più tranquillamente deliberare, io vi esporrò in quali parti questi emendamenti siano d'accordo, in quali altre si discostino alquanto l'uno dall'altro. Tutti gli onorevoli proponenti concorrono nell'ammettere la redazione della Commissione accettata dal Ministero; tutti e tre sarebbero d'accordo nello escludere dal beneficio della pensione del grado superiore i caporali ed i soldati delle armi speciali condizionatamente (quanto all'emendamento del conte Franzini) a che essi non vi fossero ammessi prima d'ora.

Tutti e tre sono egualmente d'accordo nell'ammettere anche i tenenti generali al beneficio della pensione del grado superiore; per lo che i tre emendamenti fin qui non ne formano che un solo.

Viene poi l'emendamento del marchese Di Pamparato, il quale vorrebbe (come già volevano nell'altra Camera il Ministero e la minoranza della Commissione) che invece di due anni di servizio nello stesso grado se ne richiedessero quattro; e in questo gli altri due proponenti non sono dello stesso avviso.

Viene infine l'emendamento del conte Franzini, il quale si allontana in ciò che egli vorrebbe che il tempo di permanenza nelle armi speciali fosse di 30 e non di 20 anni come era scritto, con che pure si aggiunga un'alinea in questo senso: « I militari che avranno servito meno di 30 anni in tali armi avranno ragione a tanti trentesimi di pensione del grado immediatamente superiore quanti anni vi avranno servito. »

La vostra Commissione, dopo aver maturamente esaminati questi emendamenti, entrò per alcuni in un sentimento unanime, per altri, come era naturale, rimase alquanto discorde; ma essa fu pienamente d'accordo in questo, cioè, che si debba proporre al Senato di votare partitamente sopra ciascuno di questi quattro emendamenti, posciachè può facilmente accadere che taluno debba rifiutare il suo voto ad un emendamento perchè trovasi collegato con un altro, al quale non crede di poter assentire.

Quattro sarebbero gli emendamenti sui quali si dovrebbe dal Senato deliberare: il primo consiste in che si sostituiscono alle parole « e quelli dei corpi reali » queste altre « e gli ufficiali e sott'ufficiali dei corpi d'artiglieria, » ecc.; la qual cosa trae seco l'esclusione dei caporali e soldati. Il secondo sarebbe di cancellare le parole « sino al grado di maggiore generale inclusivamente, » la quale cancellazione trae seco l'ammissione dei luogotenenti generali al vantaggio della pensione del grado superiore. Il terzo sarebbe quello di scrivere « quattro anni » invece di « due anni » di servizio nel grado. Il quarto sarebbe quello che ebbi l'onore di accennare, cioè di scrivere « trent'anni » in luogo di « venti » per gli anni di permanenza, ed aggiungere il favore del quale feci menzione.

La Commissione mi diè carico di rassegnare al Senato, in quanto al merito di questi emendamenti, che ella nell'intimo suo convincimento crederebbe di respingerli tutti, attenendosi intieramente a ciò che venne proposto dalla Commissione medesima dopo lungo e maturo esame, dopo aver pesati tutti i vantaggi della modificazione da essa proposta. Tuttavia ciascuno dei membri si è riservato di emettere o silenzioso o ragionato il suo voto, allorchè sopra ciascuno di questi emendamenti sarà il Senato per deliberare.

**PRESIDENTE.** Dopo quanto venne riferito dal signor relatore della Commissione, pare soverchia ogni ulteriore spiegazione; tuttavia nel momento di porre ai voti l'articolo al quale si riferiscono questi vari emendamenti parmi non affatto inutile di rappresentare al Senato che secondo il mio modo di vedere potrà dividersi l'articolo, tal quale è scritto nella relazione della Commissione, in altrettante parti le quali rimangano dipendenti fra di esse. Ad ognuna di esse verrei proponendo i rispettivi emendamenti; e quando questi parziali emendamenti non fossero dal Senato adottati, avrei l'onore di porre immediatamente ai voti quella parte dell'articolo che presenterebbe l'emendamento non ammesso. Così, per esempio, mi pare che tutti siano d'accordo nell'assentire al primo alinea dell'articolo 12 emendato dalla Commissione.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Prima che si addivenga a votazione, domanderei la parola.

**PRESIDENTE.** Il commissario regio ha la parola.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Ho creduto mio dovere di domandare la parola in quanto che l'onorevole relatore ha dichiarato, se male non mi appongo, un dubbio nell'opinione dell'onorevole generale Franzini; se, cioè, per lo addietro, ossia per il regolamento del 1851, i caporali ed i soldati delle armi speciali godessero o no della pensione del grado superiore, al quale proposito debbo avvertire che da quel regolamento ai bassi ufficiali e soldati non è accordato un tale vantaggio; ma però il Senato già accettò una tale variazione nel progetto che deliberò, ora è un mese circa. Mi fo inoltre ad osservare che le disposizioni che si vorrebbero fare nei tre progetti di emendamento or ora accennati sono tutte e tre restrittive di assai in confronto di quanto ha votato in allora questo stesso Senato.

Non so invero darmi ragione, come se quanto votavasi in quel tempo tenevasi per giusto ed equo dopo lunga discussione, tale non si ravvisi più in oggi.

Le disposizioni proposte dalla Commissione sono assai più convenienti e più soddisfacenti per rimeritare i servizi delle armi speciali.

**PRESIDENTE.** Le osservazioni fatte dal commissario regio non riferendosi a quello ch'io stava per mettere in votazione, non alterano punto la verità di quanto credeva di dover esporre.

Pongo dunque ai voti questa sola parte dell'articolo: « I militari del corpo dei carabinieri reali e dei cavalleggieri di Sardegna, finchè questo corpo attende alle incombenze che gli sono attualmente affidate. »

**COLLA, relatore.** Domando la parola su quest'articolo al bel principio, perchè le osservazioni fatte ieri alla proposta dell'onorevole generale Bava, e ciò che in risposta venne detto dal commissario regio, sollevano una assai grave questione. Questa consiste nel modo d'introdurre la parola *militari*, colla quale quest'articolo è cominciato: e l'importanza di questa parola è gravissima, poichè l'interpretazione che voglia darsi ad essa debba applicarsi non solo all'articolo 12, ma anche all'articolo 13 che viene dopo.

Quando altra volta si presentò questa legge al Senato, erasi in quest'articolo espresso: *I militari di ogni grado*, e nell'articolo successivo si era detto: *gli ufficiali ed i bassi ufficiali, i caporali, se avranno compiuto dodici anni di servizio, ecc.*

Ora nel nuovo progetto si è scritto *i militari* tanto nell'articolo 12, quanto nell'articolo 13. Allorchè la Commissione mise in confronto l'antico progetto col nuovo, si mosse la domanda se sotto il nome di *militari* s'intendessero anche *i soldati*.

Parve alla maggior parte di noi che, trattandosi di disposizioni fondate sopra un servizio di alcuni anni in grado, la parola *militari* in quest'articolo scritta abbiassi ad intendere sotto il nome di *militari graduati*, perciocchè il soldato ha bensì una posizione nell'armata, ma non un grado. E veramente, se si ammettesse che sotto il nome di *militari* si potesse intendere anche il soldato, ne conseguirebbe che secondo l'articolo 13 tutti i soldati dovrebbero essere giubilati coll'aumento di un quinto alla pensione stabilita, e nessun soldato potrebbe per anzianità essere mai giubilato colla sola pensione portata dalla tariffa. Un altro più grave inconveniente ne sorgerebbe, ed è questo: che il soldato d'artiglieria, per esempio, avrebbe dopo venticinque anni di servizio 220 lire, che è la pensione di un caporale, mentre invece un soldato delle armi comuni, dovendo necessariamente avere dodici anni di servizio, poichè deve avere venticinque anni almeno, avrebbe la giubilazione da soldato, 200 lire e l'aumento d'un quinto, cioè 240 lire; dimodochè il soldato di fanteria avrebbe più di quello d'artiglieria. Questi inconvenienti hanno impressionata la Commissione dopo che il commissario regio manifestò ieri essere stato intendimento di estendere questa disposizione anche ai soldati.

Voi vedete, o signori, a qual punto noi andremmo se si dovesse a tutti i soldati concedere sempre l'aumento di un quinto alla pensione stabilita dalla tariffa, e vedete altresì l'inconveniente di cui vi faceva cenno nel confronto fra i soldati d'artiglieria e delle armi speciali, quantunque vogliansi buonificare a confronto dei soldati delle armi comuni.

Io avviserei dunque che, qualora non si voglia interpretare la parola *militari* nel vero suo senso spiegato dalla successiva condizione *purchè contino quattro anni di grado*, il che non ispiega abbastanza che s'intendano *i militari graduati*, io proporrei che si dicesse: *i militari graduati del corpo dei carabinieri reali, ecc., ecc.*, e la cosa resterebbe allora spiegata in quel senso che mi pare il solo giusto e il solo conveniente.

**DI PATTINENGO, commissario regio.** Per la terza volta che ho l'onore di sostenere questa discussione non mi è mai venuto in mente che si avesse un tal dubbio, che cioè per la parola *militari* si tenessero per esclusi i soldati ed i caporali; e tanto meno me ne veniva il dubbio, in quanto che questo stesso articolo cominciando per le parole: *i militari del corpo dei carabinieri reali, ecc., ecc.*, io supponeva che anche i semplici carabinieri, ai quali è accordata dallo speciale regolamento del 1856 la pensione del grado superiore, fossero compresi in tale disposizione, tanto più che non veniva fatta eccezione a favore dei medesimi in nessun articolo, e non supponeva che si volesse togliere ai medesimi un tale giusto compenso alle fatiche del servizio speciale che prestavano.

Credo di più, non ricordandomi delle parole della precedente discussione, di aver detto a più d'uno degli onorevoli senatori, che allorchè il Ministero ha scritto le parole *i militari* a distinzione delle parole *gli ufficiali*, come stava

detto nel regolamento del 1851, egli ha sentemente e con tutta convinzione scritto *i militari* per comprendere così i soldati come i caporali, i sergenti e tutta l'ufficialità. Il generale Franzini lo metteva in dubbio, io ho sostenuto questa opinione così in questa Assemblea come nella Camera dei deputati, ed è stato inteso che sotto la parola *militari* si comprendevano tutti i soldati.

**COLEA, relatore.** Pare che le osservazioni del commissario regio rispondano poco a quelle da me fatte. Io so bene che i carabinieri reali hanno diritto alla giubilazione del grado superiore, il che fu stabilito da speciali regolamenti; ma qui la cosa si estende a tutti quelli dei corpi reali dello stato maggiore, dell'artiglieria, del genio, e più in generale, coll'articolo 13, a tutti i militari dell'armata, i quali tutti hanno diritto all'aumento del quinto.

Io capisco bene che sotto la parola generale di *militari* ordinariamente s'intendono anche i soldati; ma quando si tratta di disposizioni, le quali sono tutte fondate sulla permanenza in un grado, e che questo grado non esiste, mi pare che sia naturale d'interpretare quella parola per tutti i *militari graduati*.

E se io dirò a qualcuno: vi darò la paga di tal grado quando voi abbiate servito tanti anni in tale altro grado, se non ha grado alcuno non potrà mai inferirne che io abbia inteso di parlare di lui. D'altra parte mi sembra che il signor commissario regio dovrebbe anche farsi carico delle osservazioni che io gli faceva, cioè che mai nessun soldato sarebbe giubilato per anzianità se non coll'aumento del quinto, il che sarebbe in contraddizione colla tariffa; e poichè il soldato delle armi comuni verrebbe dopo dodici anni di servizio (perchè il soldato avrà sempre dodici anni di grado, non potendo essere giubilato che a venticinque anni di servizio) ad aver sempre diritto alla giubilazione di 240 lire, mentre invece un soldato d'artiglieria non avrebbe diritto che a sole 220 lire, secondo la tariffa stessa. Il soldato d'artiglieria invece di essere favorito sarebbe pregiudicato qualora si ammettesse che qualunque soldato delle armi comuni ha diritto di aver la pensione del grado di caporale.

**DE SONNAZ.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Un momento. Per rischiariare la discussione credo sia mio ufficio di far presenti due circostanze.

La prima, che si riferisce a quanto venne osservato dal relatore, verte in ciò che già in un articolo precedente, cioè nel quarto, si è adottata la parola *militari* come comprensiva sia dei soldati come dei sotto ufficiali, sia soldati superiori od inferiori.

Dunque se veramente qui si volesse dare un altro senso alla parola *militari*, pare che si dovrebbe esprimere, poichè il senso di questa parola nella legge attuale le è già stato, come dissi, attribuito nell'articolo 4.

Osserverò secondariamente che la discussione attuale forse avrebbe avuto un luogo più opportuno quando si fosse votato l'emendamento del generale Bava, il quale propone di aggiungere *gli ufficiali e sotto ufficiali*; poichè, in quanto ai militi semplici, anche quelli dei carabinieri reali, dopo la citazione fatta del regolamento, non mi pare vi sia dissenso alcuno, e il dissenso nasce solo quando si tratta di estendere questo beneficio ai corpi reali. Perciò lo ripeto che sarà più opportuna la discussione quando si discuterà e si porrà ai voti la parte che segue immediatamente quella su cui io aveva chiamato il Senato a dare il voto, giacchè coloro che credono non sia conveniente di estendere questo favore ai soldati e bassi ufficiali degli altri corpi voteranno contro, e se il Senato mantiene invece la proposta, la parola *militari*

significherà tutti coloro che prestano servizio, qualunque sia il loro grado.

**COLLA, relatore.** Io mi sono affrettato di mettere innanzi questa opinione, perchè dipendeva dal modo con cui invece di dire semplicemente *i militari*, si dicesse: *i militari graduati*. Questo emendamento scioglieva la questione, e toglieva che si mettesse dopo un'eccezione speciale.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Mi rincresce assai di non essermi bene espresso, e di avermi meritato l'osservazione dell'onorevole relatore. Io non ho voluto entrare in discussione; ho creduto di manifestare quale fosse stata l'idea del Ministero nello scrivere la parola *militari*, d'intendere cioè *tutti coloro che fanno parte della milizia*. Io non ho fatto confronto dei maggiori, o minori vantaggi, riservandomene la facoltà quando l'onorevole presidente crederà metterla in campo.

Alla proposta espressa di dire *i militari graduati*, credo che in tal caso sarebbero esclusi i semplici carabinieri i quali vogliono essere compresi, ond'è che io credo convenga di dire: *i militari del corpo dei carabinieri reali*, ecc., poichè tutti i militari del corpo dei carabinieri reali debbono godere, come presentemente, di questi vantaggi; quando poi si vogliono escludere i caporali e soldati dell'artiglieria e genio, si farà l'esclusione apposita.

**DE SONNAZ.** Da quanto venne detto dai due onorevoli preopinanti si deduce che bisogna andar cauti nello estendere quest'articolo, perchè difatti qui si corre il pericolo di togliere ai carabinieri quanto da ogni tempo hanno sempre goduto, cioè la giubilazione del grado superiore. In quanto agli altri sott'ufficiali e soldati delle armi speciali credo che sia l'intenzione di molti, come sarebbe la mia, che non siano compresi in questi vantaggi. Per conseguenza la redazione della legge deve essere in quest'articolo chiara, e la parola *militari* comprende generalmente tutti.

**BAVA.** Messieurs, le mot *militaires*, dans sa valeur technique, comprend tout ce qui tient à l'armée. Depuis le général en chef jusqu'au plus petit tambour, c'est un militaire. Donc, comme nous voulons conserver aux carabiniers royaux les avantages qu'ils avaient avant cette loi, il n'y a aucune difficulté, il me semble que la chose est parfaitement claire, lors que vous mettez pour eux et pour les chevaux-légers de Sardaigne tant qu'ils feront ce service, la parole *militaires*.

Il faudra vous arrêter après cette phrase: *finchè questo corpo attende alle incumbenze che gli sono affidate*. Arrivés là il s'agira de voir si vous voulez étendre la faveur d'une pension de grade supérieur à celui que l'on occupe, seulement aux officiers, aux sous officiers et caporaux. Si vous voulez encore y ajouter des soldats, alors c'est une affaire entendue, le même mot qui a servi pour les carabiniers royaux, servira dans la suite de l'article. Voulez-vous limiter la faveur à certaines catégories? Vous donnerez à cet égard une explication, et la loi sera très-claire.

**FRASCHINI.** A me pare che per venire ad una votazione finale si debba premettere ogni quistione di massima che i diversi emendamenti propongono. Si tratta di vedere se si debbano ammettere i militari tutti del corpo dei carabinieri reali e dei cavalleggieri di Sardegna, oppure se si debbano soltanto ammettere i bass'ufficiali ed escludere i soldati di questi corpi; perciò io proporrei che si mettesse prima di tutto ai voti la massima: *se si debbano ammettere, o no, al beneficio della legge i soldati di questi due corpi*, perchè sembra che per i bass'ufficiali non si faccia questione.

La seconda questione che viene si è se si debbano esclu-

dere dal beneficio della legge non solo i soldati, ma ancora i bass'ufficiali dell'artiglieria e del genio.

Ecco la questione che in secondo luogo si potrebbe mettere ai voti: *devonst, o no, ammettere al beneficio della legge i soldati e bass'ufficiali del genio e dell'artiglieria?*

Viene la terza questione, ed è *se debbansi ammettere al beneficio della legge di cui in questo articolo 11 i luogotenenti generali*.

Viene in fine la quarta questione, la quale si ragira circa *il tempo del servizio in grado, cioè se debba essere di due anni, oppure di quattro*.

Io proporrei adunque che ciascheduna di queste questioni fosse messa alle voci.

Secondo la decisione del Senato, si potrebbe immediatamente redigere l'articolo 11 applicando a ciascuna parte quel voto che ne sarebbe emesso.

**PRESIDENTE.** Ciò che venne ora esponendosi dal senatore Fraschini è pienamente conforme a quello che aveva avuto l'onore di far presente al Senato, credendo egli che si dovesse votare la massima invece di mettere ai voti i termini espressi dall'articolo o dagli emendamenti che sono stati presentati.

Io, finchè il Senato non abbia deciso altrimenti, credo sia bene di mettere ai voti i termini stessi del progetto o degli emendamenti proposti sia dalla Commissione, sia dai varii senatori.

In quanto alla prima parte dell'articolo, che già aveva posto in deliberazione, osserverò che vi ha un emendamento della Commissione proposto dal senatore Colla, relatore.

**COLLA, relatore.** Io lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Siccome egli non credeva di eccitare un dissenso intorno al beneficio riservato ai carabinieri, io era per domandargli se persisteva nel suo emendamento. Ma da che egli non vi persiste, non vi ha altra proposta da porre ai voti fuorchè il testo del progetto tal quale è stato redatto dalla Commissione ed accettato dal Ministero.

Quindi io prego coloro che sono d'avviso di approvare quella prima parte dell'emendamento che termina colle parole: *gli sono attualmente affidate* (lasciando in fuori la questione sulla qualità di stato maggiore od altra), di volersi levare.

(È approvato.)

Ora viene la seconda parte consistente in queste parole espresse nel testo della Commissione: *e quelli dei corpi reali dello stato maggiore generale, dell'artiglieria e del genio*, la quale, secondo l'emendamento del senatore Bava, a cui consentono i senatori Franzini e Pamparato, dovrebbe essere scritta nel seguente modo: *Agli uffiziali, sott'uffiziali dei corpi reali dello stato maggiore generale, d'artiglieria e genio, con che verrebbero ad essere esclusi, secondo la redazione dell'emendamento, i caporali e soldati semplici di questi corpi*.

Se non si domanda la parola, porrò ai voti l'emendamento accennato.

**FRAT.** Con poche parole voglio provarmi a dimostrarvi come lo escludere i caporali e soldati del genio e dell'artiglieria dal vantaggio loro conferito dall'articolo in discussione sia inopportuno non tanto pel danno agli individui, quanto nell'interesse del servizio.

Certamente al loro entrare in quei corpi speciali, robustezza, statura e fisica attitudine, sono i soli requisiti che in essi si ricercano. Per questi pregi accidentali ammetto anch'io che non possano eglino vantare titoli di preferenza sui loro compagni nella leva, i quali o meno favoriti dalla na-

tura, o ravvisati più idonei ad altri servizi, sono destinati alla fanteria od alla cavalleria.

Ma se si pon mente che i primi, dacchè sono arruolati nelle armi speciali ora dette, vi vengono accuratamente ammaestrati nei varii servizi cui sono chiamati a prestare, che l'istruzione loro abbisognevole richiede applicazione molta e tempo assai lungo, per cui, allo spirare della loro ferma, riesce di vero pregiudizio al Governo il conceder loro il congedo cui hanno diritto qualora vogliano cessare dal militare servizio, di leggeri si sentirà la convenienza di allettarli a riassoldarsi onde ottenere maggior frutto e compenso per la fatica durata nello istruirli. Qui accennerò di preferenza agli artiglieri, perchè mi è più familiare la cognizione del loro servizio, dichiarando però applicabili ai zappatori del genio i ragionamenti che farò in favore dei primi.

Quattro o cinque anni occorrono perchè un cannoniere di mediocre intelligenza sia compiutamente istruito, di modo che soli tre o al più quattro anni di vero, util servizio avrà prestato al proprio corpo al termine di sua ferma.

Se pertanto, colla speranza di buona giubilazione si può fare nascere in lui la volontà di consentire ad un secondo arruolamento per altri otto anni, si potrà valere il corpo dell'opera sua, che sarà sommamente giovevole pel buon servizio che sarà in grado di prestare, e per la emulazione che il suo esempio ecciterà nei giovani suoi commilitoni, i quali si faranno zelanti per giungere a paraggiarlo in condotta ed istruzione.

Dunque, quando si sarà arruolato il soldato una seconda volta, potrà ancora dopo sedici anni di servizio, poichè al certo se non lascerà più il servizio militare, perchè non sarebbe più atto a darsi ad altro stato, dico, potrà prendere un terzo arruolamento, durante il quale passerà forse ai veterani; e notino, o signori, che i veterani d'artiglieria sono utilissimi, e che noi ne difettiamo grandemente; e perchè ne difettiamo? Ne difettiamo perchè non avendo una speranza di buon trattamento per l'avvenire, i soldati, terminata la prima ferma, prendono per lo più il loro congedo. Invece che, se fossero ben trattati, continuerebbero a servire ed a prestare un utilissimo ed importantissimo servizio nei veterani d'artiglieria, nelle piazze, negli arsenali, officine, direzioni, insomma in molte opere in cui servono ottimamente per la loro esperienza e per la loro pratica, direi quasi fino all'ultimo anelito. Dimodochè il soldato potrà servire attivamente sedici, diciotto ed anche venti anni, passare poi ai veterani, acquistarsi il diritto alla giubilazione e continuare ancora oltre a quest'epoca, intantochè provi assoluto bisogno di riposo. Per conseguenza io opino perchè si lasci questo piccolo vantaggio ai soldati d'artiglieria e del genio.

**BAVA.** Je veux seulement répondre par quelques paroles à ce que vient de dire l'honorable général Prat. Mais, messieurs, si après seize ans l'individu de l'artillerie passe aux vétérans, cela ne change rien à sa position; il aura encore la paye dévolue au grade qu'il occupe; ce n'est qu'au moment de sa retraite qu'il aura cet avantage. Je demande s'il convient à l'Etat de retenir continuellement un homme au delà de 45 ans! L'expérience de tous les pays tend à prouver qu'il est temps de retraiter l'homme arrivé à cet âge. Si ce que je propose était une nouveauté, je m'abstiendrais, parce que j'avone que je fais quelques difficultés pour admettre ce qui n'est pas encore bien connu; mais ici, jusqu'aujourd'hui, les sergents, caporaux et soldats d'artillerie n'ont point joui de cet avantage: pourquoi donc créer pour eux une telle faveur? Le général Prat nous dit: ils ont l'instruction plus étendue, il est plus difficile de les former; j'en conviens; mais s'ils ont

les occupations que vous signalez, nos pauvres fantassins montent la garde tous les trois jours, ce qui est quelque chose de bien plus sérieux.

Je répète que je ne propose rien de nouveau; je propose seulement le maintien de ce qui existe.

**DE SONNAZ.** In quanto ai carabinieri reali, vi è una ragione solida perchè i soldati abbiano un maggiore vantaggio, atteso il continuo servizio, che somiglia alla guerra, a cui sono soggetti; per le continue pattuglie e per altri servizi faticosi di giorno e di notte, di sorveglianza, i quali meritano una maggiore remunerazione nella loro pensione.

Ma in quanto alle armi io credo che il servizio più duro sia quello della fanteria e della cavalleria. Quelli di fanteria per la polizia, pel buon ordine delle città, per la custodia delle fortezze, ecc.; quelli della cavalleria per i loro immensi doveri atteso la specialità di quell'arma, i quali doveri sono troppo conosciuti perchè io creda di doverli enumerare.

**FRANZINI.** Come antico artigliero, io convengo pienamente del vantaggio che risulterebbe da questa disposizione pel corpo reale d'artiglieria, e conseguentemente anche al Governo di conservare cioè il più tardi possibile quei soldati nel corpo reale d'artiglieria e nei zappatori del genio, affinchè possano servire meglio e con vantaggio del Governo ai loro susseguenti incarichi. Ma io chiederei al mio collega Prat: che cosa ne avverrebbe se si deve far caso dell'articolo 13 dove si dice che tutti i militari non contemplati nell'articolo precedente, se avranno compiuto dodici anni di servizio attivo nello stesso grado, avranno diritto all'aumento del quinto della pensione loro spettante? Il relatore ci ha fatto vedere che i soldati e caporali d'artiglieria verrebbero ad avere in tal modo meno dei soldati e caporali di fanteria. Se anche volessimo distinguere questo articolo e votare solamente quanto riguarda l'articolo 12, chi mi assicura poi che all'articolo 13 non si voglia votare in favore di questi militari di fanteria? E allora il mio collega deve vedere che tutto questo cadrebbe a svantaggio di quelli stessi che egli cerca di avvantaggiare.

**PRAT.** Se si tratta di lasciare l'articolo 13 tal quale è concepito, accetto negli utili; ma siccome dubito che non lo si voglia lasciare così, e che probabilmente vi si aggiunga l'epiteto *graduati*, allora anche i cannonieri verrebbero esclusi dal vantaggio del quinto. Per conseguenza insisto perchè sia lasciata la redazione tal quale è. Assento benissimo a tutto quello che hanno detto gli onorevoli generali Bava e De Sonnaz: ammetto tutti i meriti dei soldati di cavalleria e di fanteria che io riconosco perfettamente. Il mio emendamento tendeva non tanto a favorire i soldati d'artiglieria quanto all'interesse del Governo. Esso spende per avere buoni cannonieri. Questi non sono compiutamente formali che dopo quattro o cinque anni di servizio. Passati gli otto anni della loro prima ferma, se non si riassoldano è affatto perduto il frutto della fatica impiegata nell'ammaestrarli, e vengono a mancare eccellenti cannonieri che potrebbero ancora continuare altri otto anni ed anche più nel servizio.

Se insisto perchè si trovi modo a far sì che i cannonieri perdurino il più possibile nel servizio, egli è perchè desidero che vi sia buon numero di veterani, perchè noi li sappiamo impiegare ed utilmente. I veterani ci sono necessari, come ho già detto testè, nei presidii delle piazze: per cui in questo momento noi ne lamentiamo il difetto. Sono altresì necessari nelle officine ed arsenali, direzioni, ecc., dove noi possiamo impiegare questi uomini, direi quasi fino all'ultimo anelito, e difficilmente essi domandano la loro giubilazione.

Ora se gli uomini provetti ci sono necessari, per ottenerne

è necessario di allettare i giovani a riassoldarsi non una, ma anche due volte se occorre. Ed è per questo che insisto perchè sia lasciato ai caporali e soldati d'artiglieria e genio quel vantaggio, il quale non è tanto, lo ripeto, nell'interesse degli individui come in quello del Governo.

**DE FORNARI.** Io desidero di appoggiare l'opinione del generale Prat, perchè mi parve molto assennata e importante, giacchè è bene il conservare soldati e caporali, i quali si fossero ben addestrati nella professione delle armi speciali d'artiglieria e del genio; quindi per riassoldarli è necessario dar loro un vantaggio, perchè altrimenti, dopo il primo tempo, si ritrarrebbero ai loro focolari.

Ma dopo l'osservazione fatta che questo dipende dall'esito dell'articolo 13, sarei per proporre che prima si votasse tale articolo, appunto perchè non si esponessero ad esserne privati.

*Alcune voci.* Ai voti! ai voti!

**COLLA, relatore.** Domando ancora la parola per una osservazione, la quale potrà forse agevolare il compimento di una tale quistione.

Credo che le ragioni dette dal generale Prat sono parimente di gran peso per ciò che riguarda ai caporali. Io vorrei che fossero compresi insieme coi bass'ufficiali nel beneficio, come disse il generale Bava.

Credo veramente che convenga molto di conservare i caporali finchè si può, ed anche di beneficiarli con qualche disposizione, perchè debbono avere molto coraggio e molte qualità speciali, per le quali possono meritare questo favore. Ma per quanto riguarda i soldati, io mi oppongo formalmente giacchè porto opinione che non si possa mai dire che avranno la pensione del grado superiore quando non hanno grado alcuno; e per altra parte trovo che la questione si scioglierà anche a vantaggio delle stesse armi speciali di cui si vuole parlare, giacchè qualora si adotti in massima che anche il soldato possa avere la pensione del grado superiore, esse avranno più di quello che conseguirebbero mantenendosi la disposizione come è scritta attualmente.

Io proporrei dunque che si adottasse l'emendamento del generale Bava, dicendo: « e gli ufficiali e sott'ufficiali e caporali del corpo d'artiglieria, esclusi i semplici soldati. »

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Io farei osservare che colla parola *sott'ufficiali* sono anche compresi i caporali.

**BAVA.** Un mot, pour élucider la question. La parole *sous-officiers* ne comprend que le fourrier major, le fourrier et le sergent. Voilà quels sont les sous-officiers. Si on veut désigner le grade qui vient après le leur, on dit *caporal*, mais celui-ci n'est pas sous-officier.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Io non voglio far osservazioni al signor generale Bava che in ogni materia mi è maestro; ma, se male non mi appongo, credo di poter positivamente affermare che nella gerarchia militare, quale esiste da noi nei vigenti regolamenti, la parola *bass'ufficiali* comprende furriere maggiore, furriere, sergente, caporale maggiore, caporale furriere e caporale.

La qual cosa è assai facile a constatare consultando il Codice penale militare ed il regolamento di disciplina, quali sono in vigore.

**DE BONNAE.** A me pare che nel nostro regolamento trovisi per tutto *sott'ufficiali, caporali e soldati*, di modo che il caporale non è *sott'ufficiale*. Nei vecchi regolamenti c'è *bass'ufficiali*; nei moderni *sott'ufficiali*: questa è la sola differenza che io vi trovo.

**COLLA, relatore.** Io domanderei ancora la parola per togliere anche questa difficoltà.

Mi pare che nell'interpretazione di *sott'ufficiali* prima d'ora non si comprendevano i caporali nei regolamenti nostri. Perciò si potrebbe aggiungere la parola *graduati*, che così li comprenderebbe.

**BAVA.** Je m'associe volontiers à la proposition de l'honorable rapporteur de la Commission; mais répandre cette même faveur sur tous le corps de l'artillerie et du génie, cela me semblerait une mesure exorbitante. Je m'étais proposé d'insérer les sergents, mais puisque M. le général Prat dit qu'il y a une raison pour admettre les caporaux, jusque-là je consens.

**PRESIDENTE.** L'emendamento adunque che si ha a mettere ai voti consisterebbe nel dire, dopo l'ammissione della parte già votata: « i carabinieri, i cavalleggieri di Sardegna, i militari graduati del corpo reale dello stato maggiore generale, del corpo dell'artiglieria e del genio, » ecc.

Chi approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

Ora viene l'emendamento del generale Franzini appoggiato dal generale Bava e dal generale Di Pamparato, il quale consiste nel conciliare le parole: « sino al grado di maggior generale inclusivamente, » così che il beneficio fatto dall'articolo che stiamo deliberando ora sarebbe anche serbato ai luogotenenti generali.

**DE BONNAE.** Messieurs, je crois devoir m'opposer à l'amendement, parce que la mesure qui exclut les lieutenants-généraux des armes spéciales de l'avantage du grade supérieur me paraît rationnelle; et permettez-moi d'expliquer brièvement les motifs sur lesquels est fondée mon opinion. Lorsque les officiers des armes spéciales ont atteint le grade d'officier général, de lieutenant-général surtout, ils sont dans notre pays et dans tous les pays admis à tous les services et droits des autres généraux qui sont parvenus à ces grades dans les autres armes. Si, au début de la guerre dernière, aucun des généraux des armes spéciales n'a commandé un corps, ce fut seulement par un pur hasard. Plus tard, un de ces généraux a commandé un corps d'armée. Actuellement même, sur 7 divisions, 3 divisions sont commandées par des généraux d'artillerie. Dans les autres pays il en est de même; et outre le général Valée, dont le général Franzini a fait mention, le prussien Gneisenau, ce chef d'état-major du maréchal Blücher, a commandé des corps d'armée.

Ces exemples, ceux de Marmont, de Bertrand et du maréchal Radezky, car lui-même a été aussi officier d'état-major général, et ceux de tant d'autres, prouvent que les généraux sont ou doivent être traités également, parce qu'ils doivent également connaître l'usage et l'emploi de toutes les armes. Je dirai plus: je dirai qu'ils doivent connaître et savoir diriger tous les accessoires. Je conclus de là que les lieutenants-généraux ayant les mêmes droits au commandement, ainsi que les faits le démontrent, ils doivent avoir le même traitement.

**FRANZINI.** Mi rincresco che il mio collega differisca oggi dal parere che aveva dato ieri, appoggiando il mio emendamento. Egli ora si appoggia su questo, che i luogotenenti generali delle armi speciali concorrano con tutti quelli delle armi comuni in tutti i gradi.

Io lo nego, perchè se ieri ho sostenuto che talvolta, e in tempo di guerra solamente, possono essere ammessi a comandare un'armata, questo si riduce al puro caso che il generale d'armata venga a perire, o non sia più in istato di comandare; ma io fo vedere esservi una gran differenza tra i tenenti generali delle armi speciali, e quelli delle armi comuni. Il decreto 12 ottobre dice che non saranno ammessi

al grado di generale d'armata che i luogotenenti che avranno comandato due divisioni in tempo di guerra. Ora questo non sarà mai generalmente, ed io non ho visto finora che un generale, dirò così, comandi all'armata, a meno che si trovi il più anziano, in mancanza del generale in capo. E questo oltre a ciò è cosa straordinaria, perchè la patente dice *in compagnia*, e potrebbe essere che il Governo non avesse ad approvare quell'accidente provenuto dall'anzianità. Certamente in quell'istante il più anziano deve prevalere ed avere il comando del corpo e dell'armata; ma quando il Governo non lo credesse a proposito, egli non potrebbe comandarlo che per dieci o quindici giorni e quindi esserne rimosso; di modo che io trovo che non saranno mai in circostanze così vantaggiose come lo sono i generali delle armi comuni.

**COLLA, relatore.** Mi spiace dover prendere la parola per dir cose che forse potranno sembrare a taluni contrarie agli interessi ed ai riguardi che meritano le armi speciali, armi alle quali io sono affezionatissimo per antiche relazioni, per rimebranze gradevolissime, perchè nel lungo corso della mia carriera ho potuto apprezzare gli onorevoli sentimenti, i servizi importanti che si rendono dalle armi speciali. Ma appunto per questi motivi, e perchè l'esperienza mia mi ha fatto vedere assai volte che anche colle migliori intenzioni non si ottiene un bene per voler troppo conseguire, io persisto nel credere che si debba mantenere quella disposizione che esclude dal conseguimento del grado superiore i luogotenenti generali. La differenza che passa tra il quinto d'aumento alla pensione del proprio grado di maggior generale, e la pensione del grado superiore, è cosa di poco momento, e quando anche fosse maggiore, mi sembra che convenga di farne il sacrificio per quelle considerazioni e quei riguardi che non sono da spregiarsi, perchè troppo bene conosciute dal Senato; come anche per evitare un inconveniente che non si può contestare, siccome è quello di dare ad un ufficiale per anzianità la pensione di un grado che per anzianità non può acquistare. Io credo che il temperamento proposto dalla Commissione sia il più conciliante, il più vantaggioso, il più naturalmente atto a fare che la legge ottenga quella finale adozione che da tutti si deciderà. Io credo altresì che i luogotenenti generali delle armi speciali non abbiano ragione di dolersi per questa determinazione; perciocchè ben lungi che la promozione si fermi ai maggiori generali, ai luogotenenti generali è concesso di ottenere in due anni l'aumento di un quinto, che per tutti gli altri generali richiede 12 anni di grado.

Questa distinzione mi pare abbastanza soddisfacente e nell'onore e nell'interesse. Io mi avviso quindi che si debba adottare, e credo che gli ufficiali generali delle armi speciali hanno anche minor ragione di dolersene, perchè ciò non pregiudica menomamente. Ben è vero che prima d'ora la legge non faceva distinzione, ed ammetteva alla pensione del grado superiore anche i luogotenenti generali; ma la nostra legge, come la legge francese, considera il grado di generale come cosa affatto eccezionale non assegnando nessuna pensione per generali. Quindi il generale poteva avere assai meno del quinto che ora gli sarebbe ascritto con questa legge.

Se volessi recare in mostra esempi, citerei a voi, o signori, un generale distintissimo, venerando vecchio, che ha 60 anni di servizio prestato quasi intieramente nelle armi speciali, e che non pertanto non ottenne fuorchè la giubilazione di 6000 lire; eppure egli aveva i requisiti per conseguire una maggiore pensione; ma perchè la legge non fissava alcuna pensione per generali, egli si contentò di avere quella di luogotenente generale.

Io dico dunque che i tenenti generali non perderebbero niente rispetto alla legge precedente, e guadagnerebbero molto per aver fisso l'aumento del quinto, e sarebbe in questo modo conciliato l'interesse degli uni coi riguardi dovuti a tutti gli altri.

**FRANZINI.** Risponderò due parole sole.

Io converrei pienamente col relatore se mi sciogliesse la questione che gli espongo.

Per qual motivo i tenenti generali, appunto perchè giunsero a tal grado, non saranno ricompensati nello stesso modo, nella stessa proporzione, colla quale sono corrisposti i maggiori generali?

**COLLA, relatore.** Rispondo subito. A tutti gli altri ufficiali di un grado inferiore si dà la pensione del grado superiore a cui possono per anzianità aspirare; ma siccome nessun tenente generale può per anzianità aspirare al grado di generale, così neppure può avere la pensione che è riservata ai generali.

Noi tutti vogliamo che quest'uffiziale abbia una distinzione sopra gli altri generali delle armi comuni, ma non possiamo dargli per anzianità la pensione d'un grado che non si può acquistare per anzianità.

**FRANZINI.** Questo principio non era mai stato finora ammesso in alcuna legge; se lo si vuole ammettere adesso è un'altra cosa. D'altra parte io osservo che un tenente generale, se si apre una guerra, difficilmente si, ma tuttavia può arrivare anche a generale d'armata.

Secondariamente poi, noto che la proporzione d'aumento di pensione tra il maggior generale ed il tenente generale non concorda con quella che vi ha tra la pensione di colonnello e quella di maggior generale; in conseguenza io insisto perchè questi uffiziali generali così distinti, e che hanno servito più lungo tempo, che perciò hanno potuto rendere maggiori servizi al Governo, siano trattati nella guisa da me proposta.

**PRESIDENTE.** Si tratterebbe di porre ai voti la parte dell'articolo scritta in questi termini:

« I militari del corpo dei carabinieri reali e dei cavalleggeri di Sardegna, finchè questo corpo attende alle incombenze che gli sono attualmente affidate, e i militari graduati dei corpi reali dello stato maggiore generale, dell'artiglieria e del genio sino al grado di maggior generale inclusivamente; » poichè proponendo il generale Franzini di sopprimere questa parte dell'articolo, chi vorrà sopprimerla voterà contro.

Dunque io pongo ai voti e chiedo al Senato se intende che sia mantenuto ciò che ho letto, cioè sino al grado di maggior generale inclusivamente.

Chi vuol adottarlo si alzi.

(È approvato.)

Ora rileggo l'insieme di quello che si è già votato, coll'aggiunta di ciò che rimane da votare:

« I militari del corpo dei carabinieri e dei cavalleggieri di Sardegna, finchè questo corpo attende alle incumbenze che gli sono attualmente affidate, e i militari graduati dei corpi reali dello stato maggiore generale, dell'artiglieria e del genio, sino al grado di maggior generale inclusivamente, hanno ragione alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore, purchè, trattandosi di giubilazione per anzianità, continuo due anni di servizio nel grado loro in una di tali armi, o venti anni di permanenza in una o più delle medesime. »

Un cambiamento è proposto dal marchese di Pamparato, e consiste nello scrivere *quattro*, invece di *due anni di servizio*.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

**COLLA, relatore.** È conforme a quello del Ministero.

**PRESIDENTE.** Ma siccome il Ministero aveva ammesso l'emendamento della Commissione, non poteva a meno di proporlo.

Lo pongo ora ai voti.

Chi vuol sostituire quattro anni a due anni voglia levarsi.

**FRAT.** Ma l'emendamento è per due anni.

**PRESIDENTE.** L'emendamento della Commissione è stato accettato dal Ministero. Questo perciò diventa un sotto-emendamento.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Dunque restano adottati i due anni.

Il generale Franzini propone che invece di 20 si dica 30 anni di permanenza in una o più delle medesime.

**COLLA, relatore.** La Commissione non crede potersi ammettere quest'emendamento quantunque si veda chiaramente che fu dettato da un desiderio di esatissima giustizia; sembra alla medesima che desso presenti varii inconvenienti, e principalmente quello di sminuzzare il servizio del militare in maniera che per un anno si dia una pensione maggiore, e ciò successivamente di anno in anno. L'altro inconveniente maggiore (certamente non nell'intenzione del proponente) è che applicando questo principio alla regola che si è adottata di ammettere anche i militari semplici con 25 anni di servizio al diritto di giubilazione, ne verrebbe che quello delle armi speciali il quale fosse giubilato a 25 anni, invece di avere la pensione del grado superiore come è portato dalle attuali disposizioni, avrebbe solo venticinque trentesimi della paga del grado medesimo, la qual cosa sarebbe indubitatamente contraria a ciò che egli desidera. Noi crediamo che adottando la disposizione tal quale è scritta, e togliendo dalla permanenza la condizione di non interrotta, la sorte degli ufficiali e dei subalterni delle armi speciali sia molto meglio assicurata.

**FRANZINI.** Devo prima di tutto ringraziare il proponente di quanto esternò intorno ai sentimenti che mi hanno guidato a proporre questo emendamento, il quale tende a dare a ciascheduno una retribuzione proporzionata al servizio che ha prestato. Ma indipendentemente da questo osservo che pel bene del servizio particolarmente per gli ufficiali di stato maggiore generale, i quali potrebbero essere chiamati alle armi comuni, non vi sarebbe tutta quella disposizione a questo passaggio; il che tornerebbe anche a detrimento del Governo, perchè quello che avrebbe 18 o 19 anni di servizio desidererebbe di aspettare il 20° per poter conservare nelle armi comuni il diritto al ritiro del grado superiore dopo 30 anni di servizio. Questo è quello che ho inteso di proporre, ed è certo che in tal caso l'uffiziale se ne andrebbe appagato, perchè potrebbe almeno portare con sé una certa ricompensa dei servizi che ha prestati nei corpi reali.

**PRESIDENTE.** (Rilegge l'emendamento Franzini, che posto ai voti non è approvato.)

Metterò ora ai voti l'ultima parte dell'articolo, la quale è così espressa. (Vedi in seguito)

**DI PERTINENGO, commissario regio.** Il Ministero accetta questa redazione.

**PRESIDENTE.** Chi intende di approvare questa redazione accettata dal Ministero, sorga.

(È approvata.)

Resta a porsi ai voti il testo dell'intero articolo 12 stato emendato dalla Commissione:

« I militari del corpo dei carabinieri reali e dei cavalleggieri di Sardegna, finchè questo corpo attende alle incumbenze che gli sono attualmente affidate; i militari graduati dello stato maggior generale, dell'artiglieria e del genio, sino al grado di maggiore generale inclusivamente, hanno ragione alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore, purchè, trattandosi di giubilazione per anzianità,entino due anni di servizio nel grado loro in una di tali armi, e 20 anni di permanenza in una o più delle medesime.

« I marescialli d'alloggio dei carabinieri reali non hanno diritto alla pensione del grado superiore, nel caso di giubilazione per anzianità, qualora da essi non sientino sei anni di servizio nel loro grado. »

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Ora viene l'articolo 13 del progetto di legge:

« Tutti i militari non contemplati nell'articolo precedente, se avranno compiuti 12 anni di servizio attivo nello stesso grado, avranno diritto all'aumento di un quinto della pensione loro spettante. »

La Commissione propone che si dica invece:

« Tutti i militari non contemplati nell'articolo precedente, se avranno compiuto 12 anni di servizio attivo nello stesso grado, avranno diritto all'aumento di un quinto della pensione loro spettante.

« Lo stesso diritto competerà ai luogotenenti generali delle armi indicate nel medesimo articolo, dopo due anni di attivo servizio nel grado loro, purchè neentino 20 di permanenza in quelle armi. »

**DI COLLEGGIO GIACINTO.** Parmi di aver sentito che l'onorevole relatore volesse proporre che invece di militari, si dicesse militari graduati.

**COLLA, relatore.** Era appunto quello che intendevo proporre. Io volevo osservare che dopo la variante che si è fatta per quello che riguarda i soldati delle armi speciali, una parte dell'osservazione che io faceva (quanto all'incongruenza che vi sarebbe che i soldati delle armi comuni avrebbero giubilazione maggiore che quelli di artiglieria) è tolta, giacchè i soldati di artiglieria saranno compresi sicuramente in queste disposizioni, qualora sia conservata nel modo in cui si trova.

Ma la questione che ancora rimane intatta, e sulla quale è necessario che il Senato si pronunzi, è quella di vedere se egli crede che questo beneficio dell'aumento del quinto si debba concedere anche ai soldati; e dopo tutto ciò che io ebbi l'onore di esporre al Senato egli vede quale sia la parte di questa concessione, di cui io non credo si trovi esempio in nessuna legge, concessione per cui non vi sarà più nessun soldato che possa essere giubilato per anzianità colla paga che sarà assegnata dalla tariffa; esso avrà sempre diritto all'aumento di un quinto.

Io veramente non vedo una grande utilità ad ammettere una cosa che può tanto aggravare l'erario senza un grande profitto pel servizio militare; credo che nelle angustie in cui ci troviamo finanziariamente ed a fronte di una legge, la quale aumenterà di parecchie centinaia di mila lire il peso pel pubblico erario, si debba andare molto cauti nell'adottare un provvedimento, che veramente è senza esempio anche nei tratti i più generosi in questo genere di pensioni.

**DI COLLEGGIO GIACINTO.** Io volevo far notare, oltre quello che ha detto il relatore, che se viene accettato l'articolo quale fu finora proposto, comprendendo cioè nei militari anche i non graduati, ne segue che si debbe riformare la tabella delle pensioni, giacchè ogni soldato giubilato

avrebbe diritto a 240 lire per anno, mentre il caporale maggiore, il furiere, il furiere maggiore, ecc., a meno che abbiano 12 anni di grado, non avrebbe che 220 lire; dimodochè tutti i caporali, od almeno i tre quarti dei caporali dell'esercito, finirebbero per avere minore giubilazione di quello che abbiano i soldati.

**FRANZINI.** Convengo pienamente con quanto hanno detto gli ultimi preopinanti sul non ammettere che i graduati al vantaggio dell'aumento del quinto della pensione di servizio; ma io credo, obbedendo ai doveri della mia coscienza, di dover fare ancora, dirci, uno sforzo per mettere i tenenti generali in godimento di tale vantaggio.

Dietro quanto si è approvato coll'ultimo articolo si vede che i maggiori generali dopo due anni di servizio ottengono la pensione del grado immediatamente superiore; il signor relatore ha detto più volte che i tenenti generali godevano, a fronte dei maggiori generali delle stesse armi, il vantaggio di avere con due soli anni di grado, dopo 30 anni di servizio, questo quinto in soprappiù: ma siccome adesso i maggiori generali hanno ottenuto due anni di meno, io osserverei che questo si potrebbe accordare anche ai tenenti generali, senza dire che debbano aver due anni di servizio.

Dopo quanto ho avuto l'onore di esporre, mi sembra che in via di giustizia questo si possa accordare.

**PRESIDENTE.** Vorrebbe avere la compiacenza di fissare i termini della sua proposizione?

**STANA.** Non si tratta che di sopprimere la condizione dei due anni di servizio.

**COLLA, relatore.** Invece di dire *dopo due anni di attivo servizio nel grado loro*, il senatore Franzini vorrebbe che si omettesse solamente la condizione dei 20 anni di permanenza in quelle armi.

**PRESIDENTE.** Mi pare che quest'articolo si debba scindere in due. Il primo paragrafo dell'articolo ha offerto l'occasione ad un emendamento, il quale consiste nell'aggiungere la parola *graduati* alla parola *militari*.

Pongo ai voti l'aggiunta della parola *graduati*.

(È approvata.)

Ora pongo ai voti l'intero primo paragrafo dell'articolo 13 emendato dalla Commissione. (*Lo rilegge*)

(È approvato.)

Ora viene l'emendamento del generale Franzini. Questo consiste nel sopprimere nell'alinea di questo articolo 13 le parole *dopo due anni di attivo servizio nel grado loro*.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Chi lo approva voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'alinea dell'articolo 13 del progetto emendato dalla Commissione.

(È approvato.)

Ora pongo ai voti l'intero articolo.

(È approvato.)

« Art. 14. È computato negli anni di grado il tempo scorso nel grado effettivo ed in servizio effettivo, qualunque egli sia; non è computato però il tempo contemplato all'articolo 17 o scorso in congedo illimitato; il tempo scorso in aspettativa è computato secondo le norme indicate all'articolo 19. »

(È approvato.)

« Art. 15. Nell'applicazione della presente legge sarà considerato come grado rispettivamente superiore od inferiore quello cui giusta l'annessa tabella viene assegnata una pensione maggiore o minore. »

(È approvato.)

« Sezione seconda. Del servizio. — Articolo 16. Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno della prima ammissione al servizio militare per via di regolare arruolamento o di nomina. »

(È approvato.)

« Art. 17. Non è computato nel servizio:

1° Il tempo scorso dal giorno in cui l'individuo cessa dal servizio militare od è giubilato, sino al giorno della sua riammissione;

2° Il servizio prestato anteriormente alla diserzione;

3° Il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna;

4° Il servizio di punizione prestato nelle compagnie di rigore del battaglione cacciatori-franchi. »

Qui si riferisce l'emendamento della Commissione così concepito:

« Non è computato nel servizio:

1° Il tempo scorso dal giorno in cui l'individuo è giubilato od altrimenti cessa dal servizio militare sino al giorno della sua riammissione. »

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Si accetta la variazione proposta dalla Commissione.

**MAVA.** Autrefois, on ne comptait point le service antérieur fait par les remplaçants ordinaires: cette faveur était réservée seulement à ceux qui remplaçaient sans sortir du corps où ils se trouvaient, parce qu'ils présentaient de plus grandes garanties de moralité, et qu'ils étaient connus de leurs supérieurs qui les admettaient ou non au remplacement de faveur.

Je demande à monsieur le commissaire du Roi si le Gouvernement entend accorder ce même droit aux remplaçants ordinaires, qui, déjà rétribués de leurs services par ceux qui se font remplacer, seraient encore à charge au trésor de l'Etat à l'époque de leur retraite, et feraient ainsi escompter au pays un service payé par d'autres qui n'auraient pas probablement continué de servir jusqu'au moment de leur retraite, si l'on considère le bien-être de ceux-ci qui ont pu se faire substituer dans l'impôt personnel que tous nous devons au pays.

Messieurs, les remplaçants ordinaires sont nombreux dans l'armée, ils peuvent augmenter encore, vu l'état d'aisance de la société, comparativement au bien-être des soldats. Je crois que pour cela il est utile de vous signaler une économie qui me paraît être une des plus justes; et en conséquence je propose au Sénat d'introduire dans ledit article après le deuxième paragraphe:

« Il servizio anteriore alla surrogazione ordinaria. »

Una voce. Precisamente!

**PRESIDENTE.** Debbo osservare che il Senato non è più in numero per deliberare...

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Volevo fare una osservazione...

**PRESIDENTE.** Questa forse collegherà meglio colla discussione che avrà luogo domani in cui io procurerò di richiamare alla memoria quanto si è detto oggi e che può aver tratto alla discussione futura.

Invito intanto il Senato a volersi radunare domani ad un'ora pomeridiana negli uffici per l'esame delle due leggi proposte dai ministri delle finanze e della guerra per cui fu dichiarata l'urgenza, quindi assistere alla seduta pubblica che sarà aperta alle 2.

La seduta è sciolta alle ore 5.